

**Art. 20**

**Aumenti della retribuzione base**

**COMMA 3**

A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 1991 cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.

**Art. 21**

**Effetti dei nuovi stipendi**

**COMMA 3**

Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3, del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995.